Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento

1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società.

2 Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario.

3 Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore.

4 Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento.
